



## *Il Ministro dell'Interno*

VISTO l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, per l'anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore, per complessivi 2.100 milioni di euro, importo che in ragione di una quota pari a 360 milioni deve essere assicurata da parte dei comuni;

VISTI gli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 66/2014, che prevedono, per l'anno 2014, che anche i comuni partecipano alla riduzione delle spese per autovetture, per un importo pari a 1,6 milioni di euro, e per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un importo pari a 14 milioni di euro;

VISTO l'articolo 47, comma 8 e seguenti dello stesso decreto-legge n. 66/2014, che prevede che i comuni debbano comunque assicurare contributi alla finanza pubblica, in misura complessiva pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014, elevata a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, prevedendo la contemporanea riduzione, per identici importi, del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

VISTI i precedenti decreti in data 24 settembre 2013 e 3 marzo 2014, concernenti la determinazione delle riduzioni delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013 e 2014, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, per un importo complessivo pari a 2.500 milioni di euro, come previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come dapprima modificato dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012 e, da ultimo, ulteriormente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, in sede di conversione in legge 6 giugno 2013, n. 64;

CONSIDERATO che, per l'anno 2014, l'art. 47, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014, alle lettere a), b) e c) prevede che le riduzioni di spesa a carico dei comuni siano operate per una prima quota pari a 360 milioni di euro, in proporzione alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata allo stesso decreto, per una seconda quota, pari a 1,6 milioni di euro, riferita alla spesa per autovetture, in proporzione al numero di quelle possedute da ciascun comune e per una terza quota, pari a 14 milioni di euro, relativa alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in proporzione alla spesa comunicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

CONSIDERATO altresì che per la prima quota di cui alla citata lettera a), pari complessivamente a 360 milioni di euro, gli importi delle riduzioni di spesa a carico dei comuni, possono essere incrementati e/o diminuiti, nella misura del 5%, tenendo conto di un indicatore dei "tempi



## *Il Ministro dell'Interno*

medi di pagamento” relativi agli acquisti di beni ed alle forniture di servizi e di un ulteriore 5% in relazione al valore mediano del ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. o da altri soggetti aggregatori iscritti nell’elenco istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla base delle certificazioni inviate dai comuni alla Direzione Centrale della Finanza Locale;

VISTI i precedenti decreti dirigenziali del Ministero dell’interno, in data 8 maggio 2014 e 2 luglio 2014 che hanno approvato il modello relativo alla comunicazione da parte dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di alcune tipologie di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno;

CONSIDERATO che l’articolo 47, comma 10, del decreto legge n. n. 66/2014, prevede che, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, con decreto del Ministro dell’interno possono essere recepiti importi e criteri, modificati per ciascun comune dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla base di una istruttoria condotta dall’A.N.C.I.;

VISTA la proposta istruttoria formulata dall’A.N.C.I. ed approvata dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 5 agosto 2014;

RITENUTO che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro per l’anno 2014, debba essere pertanto ripartito, sulla base dei diversi criteri contenuti nell’istruttoria condotta dall’A.N.C.I., approvata dalla Conferenza Stato città nella seduta del 5 agosto 2014 e recepiti con il presente decreto, per ciascuno dei comuni complessivamente interessati nel solo anno 2014, con le seguenti modalità:

calcolo delle seguenti riduzioni applicabili a ciascun Comune in applicazione dei criteri di base di cui al comma 9 dell’articolo 47, con riferimento alla spesa media di ciascun comune nel triennio 2011-2013, desunta dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE):

- riduzione commisurata alla spesa relativa ai codici Siope di cui alla tabella A allegata all’articolo 47 del decreto legge n. 66/2014, per la quota di 360 milioni di euro complessivi;
- riduzione relativa alle spese per consulenze commisurata alla spesa relativa al codice Siope 1307 (Studi, consulenze e indagini), per la quota di complessivi 14 milioni di euro;
- riduzione relativa alle spese per gestione del parco autovetture, commisurata alla spesa relativa al codice Siope 1312 (Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi), per la quota di complessivi 1,6 milioni di euro;

applicazione di un limite massimo della riduzione applicabile a ciascun comune, pari al 20% della riduzione di 2.500 milioni di euro già applicata con i richiamati decreti ministeriali del 23 settembre 2013 e 3 marzo 2014; per i comuni terremotati si considera una riduzione stimata, calcolata con i criteri del decreto legge n. 95/2012 e la quota parte di riduzione applicata non può essere superiore al 10% di quella stimata;



## *Il Ministro dell'Interno*

determinazione degli incrementi della riduzione applicabile, con riferimento alla quota di 360 milioni di euro, nella misura del 5% riferita, rispettivamente, ai tempi medi di pagamento ed al ricorso alle centrali di committenza, criterio quest'ultimo da applicarsi soltanto nei confronti dei comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti al 31 dicembre 2012; per ciò che riguarda i tempi medi di pagamento, la maggiore riduzione (+5%) si applica nei casi in cui il tempo medio certificato dal comune risulti superiore a 90 giorni; per ciò che riguarda il ricorso alle centrali di committenza, la maggiore riduzione (+5%) si applica nei casi in cui dalla certificazione comunale risulti una percentuale di spesa complessiva effettuata mediante il ricorso alle centrali di committenza inferiore al livello mediano dei comuni considerati per questo indicatore; i casi di mancato invio delle certificazioni sono assoggettati ad ambedue gli aggravii (+10%). Le somme risultanti dalle maggiori riduzioni vengono ripartite a favore degli altri enti, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione alla riduzione..

CONSIDERATO infine che per quanto concerne la ripartizione dello stesso contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente ai maggiori importi di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvederà con successivo apposito provvedimento;

Decreta:

Articolo 1

(Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014)

1. Il contributo, per l'importo complessivo di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014, è ripartito a carico di ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna nella misura complessiva indicata nell'elenco allegato al presente decreto.
2. Lo stesso contributo, riferito a ciascun comune, è calcolato con le modalità operative approvate dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

4 SET. 2014

IL MINISTRO DELL'INTERNO